Data di pubblicazione: *12/07/2021*
Nome allegato: *20210701_Determina indizione n. 132.pdf*
CIG: *Z7E325A335;*
Nome procedura: *Lavori di sostituzione gruppo frigorifero a pompa di calore reversibile aria-acqua a servizio dei piani 4°-5°-6°e 7° dell'impianto di climatizzazione, esistente, della Sede Provinciale INPS di Foggia –Via Della Repubblica n.18.*

INPS

01 LUG. 2021

INPS

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA

DETERMINAZIONE n. 0980/132 /2021 del 01/luglio/2021.

Oggetto: Appalto dei lavori di "*Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero a pompa di calore reversibile aria-acqua a servizio dell'impianto di climatizzazione della Sede Provinciale di Foggia piani 4°, 5°, 6° e 7°*".

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice»), mediante Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, il «MEPA»), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-*bis*, del Codice.

Autorizzazione alla spesa complessiva di **41.995,24 €**, così ripartito per causale di spesa:

- 31.618,27 €, importo netto dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta;
- 2.248,86 €, importo netto degli Oneri di Sicurezza;
- 7.450,77 €, per oneri fiscali al 22 % su lavori ed Oneri di Sicurezza;
- 677,34 €, per accantonamento *ex* art. 113, comma 2, del Codice;

Capitolo/Voce di spesa: 5U2112010/01

Esercizio finanziario: 2021
CIG: Z7E325A335
CUP: F78I21001300005

DETERMINA DI INDIZIONE

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA

VISTA la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. in materia di "*Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*";

VISTO il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. in materia di "*Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza*";

VISTO il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.ii. di emanazione del "*Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici*" di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ed -in particolare- l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto 2021-2023, adottato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;

VISTO il "*Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*", approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18 maggio 2005, per le parti non in contrasto con il vigente quadro legislativo e normativo;

VISTO il "*Regolamento di Organizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*", adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016, n. 125 del 26 luglio 2017 e -da ultimo- con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 maggio 2020;

VISTO l'"*Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS*" adottato con Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25.10.2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 11.12.2019 di conferimento al Dott. Giulio Blandamura dell'incarico di Direttore regionale per la Puglia, avente durata quadriennale con decorrenza dal 16 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto n. 23 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato in via definitiva -ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.- il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il "*Codice dei Contratti Pubblici*" (di seguito, il «*Codice*»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*" riferito al previgente decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta

parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice (di seguito, il «*Regolamento*»);

VISTO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice Privacy»);

VISTO il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (di seguito, il «TUSL»);

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che all'art. 19 , comma 3, ha disposto la soppressione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) ed il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità Nazionale AntiCorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito l' «ANAC»);

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 rubricato "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*" (di seguito, rispettivamente, il «MIT» ed il «dM DL/DEC»);

VISTI gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTO il decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019 e convertito -con modificazioni- dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO l'art. 1, comma 3, del citato d.-L. n. 32/2019 in base al quale «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*»;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CoViD-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTI il decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito -con modificazioni- dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-2019*" ed i successivi provvedimenti emessi in egual materia;

VISTO il decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito -con modificazioni- dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto «decreto Cura Italia») che

all'art. 103 dispone la "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e agli effetti degli atti amministrativi in scadenza*";

VISTO il decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34 convertito -con modificazione- dalla Legge 17 luglio 2020, n 77 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19*" (cosiddetto «decreto Rilancio»), pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, Serie Generale n. 28, ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

VISTO il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.178 del 16.7.2020, Supplemento Ordinario n. 24, e convertito -con modificazioni- dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14.09.2020, Supplemento Ordinario n. 33;

VISTO l'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che -a decorrere dal 18 ottobre 2018- le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle Stazioni Appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 ultimo periodo, del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, il «*MEPA*») e dato atto, pertanto, che sul MEPA si può affidare un contratto a mezzo di Ordine Diretto di Acquisto (di seguito, l'«*OdA*»), Richiesta di Offerta (di seguito, la «*RdO*») ovvero Trattativa Diretta;

VISTA la relazione in data 1° luglio 2021, con la quale il Coordinamento regionale tecnico edilizio di questa Direzione (di seguito, il «*CRTE*») ha trasmesso la documentazione tecnica ed amministrativa per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di « *Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero a pompa di calore reversibile aria-acqua a servizio dell'impianto di climatizzazione della Sede Provinciale di Foggia piani 4°, 5°, 6° e 7°*»;

PRESO ATTO che la finalità dell'appalto, secondo quanto rappresentato dal CRTE, è quella di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie all'interno degli ambienti di lavoro;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare idonee procedure di scelta del contraente per garantire la tempestiva esecuzione dei lavori in parola;

ATTESO che le opere in parola possono essere appaltate utilizzando le economie di spesa relative ai lavori di rifacimento della Facciata dello stabile INPS di Andria inseriti nello strumento di programmazione finanziaria all'interno dell'Elenco Annuale dei Lavori (di seguito, l' «*EAL*») relativo al Programma Triennale dei Lavori 2021÷2023 (di seguito, il «*PTL*») con il codice n. PTL2021-01-PUG-0003, a valere sul capitolo di spesa 5U2112010/01 per l'esercizio finanziario 2021;

ATTESO che l'oggetto dell'Appalto si articola nelle seguenti componenti:

- Rimozione impianto esistente;
- Fornitura e posa in opera di pompa di calore completa della necessaria accessoristica;
- Oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali;

RILEVATO che l'intervento consiste in lavori non frazionabili in quanto da condurre in via unitaria e coordinata;

RITENUTO pertanto che le sopra riportate ragioni non consentono la suddivisione dell'intervento in oggetto in lotti prestazionali, funzionali o geografici ai sensi dell'art. 51 del Codice;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori permette comunque -anche in assenza di suddivisione in lotti- la partecipazione alla procedura anche a micro, piccole e medie imprese;

RILEVATO che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal CRTE, l'appalto comprende le seguenti categorie di lavorazioni:

Lavorazioni	**Categ.**	Importo	Class.	%	Tipologia della categoria di qualificazione
Impianti termici e di condizionamento	**OS28**	**33.867,13**	**I**	100,00	**CATEGORIA PREVALENTE**

per un importo a base d'asta soggetto a ribasso di 31.618,27 €, al netto degli oneri fiscali all'aliquota del 22 %, cui sommare gli importi di 2.248,86 € a titolo di Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

RILEVATO che la categoria prevalente nell'appalto è la categoria OS28, classifica I;

ATTESO che per quanto indicato ai punti precedenti, gli Operatori Economici (di seguito, gli «*OOEE*») dovranno essere in possesso di attestazione in corso di validità -rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata- che documenti, ai sensi degli artt. 216, comma 14, del Codice e 61 del Regolamento, il possesso del requisito di qualificazione nella categoria di opere OS28 in classifica I o i requisiti ridotti ex art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. ;

ATTESO che la durata complessiva dei lavori stimata dal CRTE è pari a 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara, come stimato dal CRTE, ammonta a 33.867,13 € (diconsi trenta tre mila otto cento sessanta sette euro/tredici centesimi) di cui 31.618,27 € (diconsi trenta uno mila sei cento diciotto euro/venti sette centesimi) per lavori soggetti a ribasso, 2.248,86 € (diconsi due mila due cento quaranta otto euro/ottanta sei centesimi) per Oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

ATTESO che la spesa complessiva, come sopra definita, rientra nella competenza del Direttore regionale, come individuato dalla Determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

VISTO l'art. 31 del Codice, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, il «*RUP*»), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica Amministrazione ed in possesso di specifiche competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

CONSIDERATO che il comma 6 del sopracitato art. 31 prescrive che per l'affidamento di contratti di lavori e di servizi professionali attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico in possesso di specifiche competenze professionali;

VISTE le Linee Guida n. 3 (di seguito, le «*LG3*») emanate dall'ANAC, come aggiornate dal Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017, con le quali sono stati ulteriormente specificati i requisiti professionali che il RUP deve possedere per l'affidamento di appalti e concessioni;

RITENUTO di poter conferire l'incarico di RUP al coordinatore tecnico regionale ing. Michele Porcelli in quanto figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 31 del Codice;

RICHIAMATI i compiti che il professionista sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura di scelta del contraente e della successiva fase di esecuzione del contratto di appalto, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 31, comma 4, del Codice, anche in conformità a quanto disposto dalla richiamata Legge n. 241/1949 in materia di Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della precitata Legge n. 190/2012 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto di interessi, nonché all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto di interessi, anche in via meramente potenziale;

GIUDICATO che l'equilibrio tra il principio di libertà di impresa e la inderogabile esigenza della Stazione Appaltante di conseguire la corretta esecuzione dell'appalto possa essere garantito fissando la misura massima del subappalto nella percentuale del 40,00% (dicesi quaranta centesimi virgola zero ogni cento);

GIUDICATO che l'equilibrio tra il principio di libertà di impresa e la inderogabile esigenza della Stazione Appaltante di conseguire la corretta esecuzione dell'appalto possa essere garantito fissando la misura massima del ribasso praticabile dal subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore nella percentuale del 20,00% (dicesi venti centesimi virgola zero ogni cento);

RITENUTO che per il presente appalto non si giudica applicabile l'art. 50 del Codice, atteso che l'intervento non è connotato da caratteristiche di "alta intensità di manodopera" e che non si è in presenza di un precedente appalto in relazione al quale è necessario promuovere la stabilità occupazionale mediante l'inserimento della cosiddetta «clausola sociale» nel Contratto da affidare;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice nei contratti di lavori e servizi la Stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi presuntivi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto sopra, il CRTE ha stimato congruo un costo della manodopera (relativamente alle sole voci assoggettabili a ribasso) nella misura di 3.150,12 € (diconsi tre mila cento cinquanta euro/dodici centesimi), corrispondente all'incidenza del 9,96 % (diconsi nove centesimi virgola novanta sei ogni cento) rispetto all'importo a base d'asta;

VISTO l'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito -con modificazioni- dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*";

CONSIDERATO che, alla data odierna, non risultano attive specifiche convenzioni CONSIP aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli necessari all'Istituto;

CONSIDERATO altresì che il contratto di appalto che si andrà a stipulare sarà sottoposto alla condizione risolutiva espressa nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP avente ad oggetto lavori comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. (Legge di Stabilità 2016), gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP possono avere ad oggetto anche le "*attività di manutenzione*" e che CONSIP ha pubblicato sette bandi sul MEPA aventi ad oggetto lavori di manutenzione;

TENUTO CONTO che, pur non essendovi specifici obblighi normativi di ricorrere prioritariamente al MEPA per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, il messaggio Hermes 20 ottobre 2016, n. 4233 ha precisato che

"Le Direzioni sono invitate, preliminarmente all'indizione di tutte le procedure di gara per importi fino a un milione di euro, a consultare il MEPA ed indicare nelle proprie determinazioni l'utilizzo o meno dello strumento telematico messo a disposizione da CONSIP.";

VERIFICATO che i lavori di cui alla categoria OS28 risultano presenti sul MEPA e che, pertanto, si procederà all'affidamento del contratto di appalto mediante tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. e, più in particolare, mediante RdO, in considerazione del valore dell'affidamento da effettuare;

ATTESO che, trattandosi di affidamento di importo -valutato al netto dell'I.V.A.- inferiore a 40.000,00 € sarebbe possibile procedere in affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del Codice;

VISTE le Linee Guida n° 4 (di seguito, le «*LG3*»), come aggiornate dal Consiglio dell'Autorità in data 1° marzo 2018 ed in data 10 luglio 2019, con le quali sono state definite le Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

CONSIDERATO che per la suddetta procedura il Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio ha proposto di estendere l'invito ad almeno 5 (cinque) OOEE individuati fra quelli specializzati nel settore, di sicura affidabilità e che hanno partecipato in passato ad analoghe procedure bandite dall'Istituto;

GARANTITO in tal modo il pieno rispetto sostanziale dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

VISTO il comma 9-*bis* introdotto all'art.36 del Codice dal decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria sulla base del criterio del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice;

RITENUTO che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, pertanto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis,* del Codice;

ATTESO che le LG n. 3 prevedono che, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la Stazione Appaltante indica nel Bando di Gara se la verifica di congruità delle offerte sia rimessa direttamente al RUP ovvero se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, ovvero di una commissione nominata *ad hoc*;

RITENUTO che per la presente procedura di scelta del contraente la verifica di congruità delle offerte possa essere rimessa direttamente al RUP incaricato, trattandosi di lavori non caratterizzati da particolare complessità e che rientrano nella specifica competenza professionale coerente con il titolo di studio posseduto;

VISTO l'art. 47, comma 1-*bis*, del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone l'accantonamento ad un fondo denominato «*Fondo salva-opere*», istituito presso il MIT;

VISTO il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.178 del 16 luglio 2020, Supplemento Ordinario n. 24) e convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, Supplemento Ordinario n. 33);

VISTO l'art. 2, comma 1 lettera a), del decreto MIT 12 novembre 2019, n. 144 che dispone -a cura di ciascuna Stazione Appaltante- il versamento del contributo pari allo 0,50% (dicesi zero virgola cinquanta centesimi ogni cento) da applicare al ribasso d'asta conseguito all'esito della procedura di gara, da versare al «*Fondo salva-opere*» entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'aggiudicazione;

RILEVATO che l'obbligo di cui al precedente alinea si applica alle "*gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00*";

PRESO ATTO che in ragione dell'importo a base d'asta la presente procedura non rientra nel campo di applicazione del richiamato art. 47, comma 1-*bis*, del d.L. n. 34/2019;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii. in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire sul portale Internet di A.N.AC. il Codice Identificativo della Gara (di seguito, il «*CIG*») ed a provvedere al pagamento del contributo in favore della stessa A.N.AC. nella misura prevista per le Stazioni Appaltanti;

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG individuato nella stringa alfanumerica Z7E325A335;

PRESO ATTO altresì che in base alla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 non è previsto il versamento del contributo obbligatorio a carico dell'Istituto né è previsto alcun contributo a carico degli OO.EE. partecipanti;

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", in virtù del quale le Stazioni Appaltanti -ove ne ricorrano i presupposti- sono tenute ad acquisire il Codice Unico di Progetto (di seguito, il «*CUP*») sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, il «*CIPE*»);

CONSIDERATO che -in considerazione della natura dell'intervento in oggetto- ricorrono le condizioni per l'acquisizione del CUP;

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CUP sul portale del CIPE, individuato nella stringa alfanumerica F78I21001300005;

VISTO l'art. 113, comma 2, del Codice come modificato -da ultimo- dal richiamato d.-L. n. 32/2019, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni destinino ad un apposito Fondo risorse finanziarie in misura non superiore

al 2% (dicesi due centesimi virgola zero ogni cento), da modulare sull'importo posto a base di gara (comprensivo degli Oneri di Sicurezza ma al netto degli oneri fiscali), per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, nonché alle attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di uno specifico regolamento interno che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al Fondo ed i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

RITENUTO in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes 21 marzo 2019, n. 1167 di procedere all' accantonamento -in via prudenziale e nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento in sostituzione dell'esistente di cui alla Deliberazione n. 508 assunta dal Consiglio di Amministrazione INPS nella seduta del 22 novembre 2000 - una quota pari al 2% dell'importo a base di gara (I.V.A. esclusa), ai fini della costituzione provvisoria del citato Fondo;

ATTESO che la somma da accantonare al Fondo di cui sopra corrisponde -in ragione dell'importo dell'intervento- a complessivi 677,33 € (diconsi sei cento settanta sette euro/ trenta tre centesimi), da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/01 per l'esercizio finanziario 2021 in virtù di quanto disposto dal comma 5-*bis* del richiamato art. 113 del Codice;

CONSIDERATO che il Coordinatore Tecnico Regionale nella relazione sopracitata ha altresì comunicato di aver individuato, ai fini dell'art. 113, comma 2, del Codice, il Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche, progettuali ed esecutive, la cui composizione viene di seguito riportata:

A.1. R.U.P. .....:	Dott.Ing.	Michele	Porcelli
B.1. Progetto impianti:	Per. Ind.	Savino	Restaino
B.6. Direzione Lavori CSP e CSE.....:	Per. Ind.	Savino	Restaino
C.1. Ispettore di cantiere .....:	Per. Ind.	Savino	Restaino
D.1. Rapporti con ANAC e ufficio RUP :	Dott.	Vincenzo	De Palo
D.2. Gestione economica contratto ...:	Sig.ra	Francesca	Taccogna

STIMATO che il costo complessivo dell'intervento ammonta a **41.995,24 €**, compreso gli oneri fiscali alla vigente aliquota del 22 %, a valere sul capitolo/voce di spesa 5U2112010/01, così ripartito:

Importo	**Voce**
31.618,27 €	Per esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso
2.248,86 €	per Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso
7.450,77 €	per I.V.A. al 22 %
677,34 €	per accantonamento *ex* art. 113 del Codice
41.995,24 €	**TOTALE**

CONSIDERATO che per l'indizione della presente procedura di gara si rende necessario autorizzare una spesa complessiva pari a **41.995,24 €**, come sopra meglio dettagliata;

CONSIDERATO che la spesa complessivamente prevista per il presente appalto, relativamente all'esercizio finanziario 2021, trova capienza nel Bilancio di previsione 2021 come approvato dagli Organi dell'Istituto;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti -in conformità ai propri ordinamenti- decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli OOEE e delle offerte;

VALUTATA l'opportunità -nelle more della conclusione del subprocedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione- di avvalersi della facoltà di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice come modificato dall'art. 8, comma 1 lettera a), della citata Legge n. 120/2020;

RITENUTO non necessario prevedere la obbligatorietà del sopralluogo assistito -ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera b), della citata Legge n. 120/2020- in ragione della circostanza che i lavori da eseguire non sono caratterizzati da particolari requisiti tecnici, strutturali e prestazionali;

VISTO l'art. 6, comma 1, del precitato d.-L. n. 76/2020 che, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e -comunque- fino al 31 dicembre 2021, istituisce il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, il «*CCT*») al quale sono attribuite le funzioni e competenze ivi delineate;

VISTE le Linee Guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito, il «*CSLP*»)in data 20 dicembre 2020 e pubblicate con nota prot. n. 0000406 del 16 gennaio 2021, recanti istruzioni per la "*Omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consuntivo Tecnico di cui agli articoli 5 e del D.L. 16 Luglio 2020 N. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n° 120*";

RILEVATO che l'art. 1.3.2 delle precitate Linee Guida del CSLP prevede -nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria- che la costituzione del CCT sia facoltativa "(...) *nella fase antecedente l'affidamento* (...) *per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione;* (...)";

RITENUTO che, in base all'oggetto del contratto di appalto da affidare ed alla natura dei lavori da eseguire, non emergono particolari motivazioni che possano indurre questa Stazione Appaltante a procedere alla costituzione del CCT;

CONDIVISA la proposta formulata dal Coordinatore Regionale Tecnico Edilizio, ivi compresi gli atti di gara e quelli progettuali nonché il conferimento degli incarichi professionali al personale in forza al CTR;

VISTO l'art. 1, comma 4, del precitato d.-L. n. 76/2020, in virtù del quale non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice;

VISTO l'art. 207, comma 1, del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*" convertito

-con modificazioni- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che consente -fino al 30 giugno 2021- di elevare l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del Codice fino al 30% (dicesi trenta centesimi virgola zero ogni cento) dell'importo contrattuale "*compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante*";

VISTA la Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000112 in data 11 agosto 2020, inerente alla possibilità di esercitare la facoltà di incremento della misura percentuale dell'anticipazione contrattuale nei "*limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante*";

RITENUTO che in relazione alla tipologia dei lavori, alla loro complessità, alla durata di esecuzione degli stessi nonché al cronoprogramma elaborato dal progettista del livello esecutivo non sussistono particolari motivazioni che inducano ad esercitare la precitata facoltà di incremento della misura percentuale dell'anticipazione contrattuale, trattandosi di intervento la cui esecuzione si esaurisce in un arco temporale inferiore all'anno solare, come meglio evidenziato nel cronoprogramma dei lavori;

VALUTATO che per la presente procedura di scelta del contraente è sufficiente la costituzione di un Seggio di Gara cui devolvere le procedure di verifica delle offerte, atteso che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel minor prezzo sulla base dell' unico ribasso percentuale, senza alcuna attività di natura valutativa discrezionale delle offerte;

VISTI gli schemi degli atti di gara allegati al presente provvedimento;

CONDIVISA la relazione predisposta dall'Area competente, che forma parte integrante del presente provvedimento,

per tutto quanto sopra rappresentato;

DETERMINA

- la narrativa che precede è parte integrante del presento atto;
- di autorizzare l'affidamento dei lavori di «*Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero a pompa di calore reversibile aria-acqua a servizio dell'impianto di climatizzazione della Sede Provinciale di Foggia piani 4°, 5°, 6° e 7°*», mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice, previo consultazione di n. 5 (cinque) OOEE individuati fra quelli specializzati nel settore, di sicura affidabilità e che hanno partecipato in passato ad analoghe procedure bandite dall'Istituto;
- di disporre che l'esperimento della procedura negoziata di cui sopra avvenga tramite specifica RdO sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A. in modalità dematerializzata;
- di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a), del Codice, trattandosi di lavoro di importo inferiore a 40.000,00 €;
- di approvare a tal fine tutti gli atti di gara, nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP e dai progettisti, con i relativi allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di conferire mandato al RUP per i successivi incombenti di svolgimento della procedura, ivi inclusi la individuazione degli OO.EE. da invitare e la verifica di congruità delle offerte;

- di autorizzare la spesa complessiva pari a **41.995,24 €**, come meglio dettagliatamente indicato nella sottostante tabella:

Importo dei lavori, I.V.A. esclusa	Capitolo 5U2112010/01	31.618,27 €
Oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa	Capitolo 5U2112010/01	2.248,86 €
I.V.A. al 22%	Capitolo 5U2112010/01	7.450,77 €
Incentivo *ex* art. 113 (I.V.A. esente)	Capitolo 5U2112010/01	677,34 €
TOTALE:		**41.995,24 €**

- di autorizzare l'impegno per l'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice e nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, dell'importo di 677,34 € da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/01;
- di approvare, anche ai fini dell'art. 113, comma 2, del Codice, la costituzione del Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche, progettuali ed esecutive, la cui composizione viene di seguito riportata:
  - *A.1.* R.U.P. .....: Dott.Ing. Michele Porcelli
  - *B.1.* Progetto impianti: ..... Per. Ind. Savino Restaino
  - *B.6.* Direzione Lavori CSP e CSE.....: Per. Ind. Savino Restaino
  - *C.1.* Ispettore di cantiere .....: Per. Ind. Savino Restaino
  - *D.1.* Rapporti con ANAC e ufficio RUP.....: Dott. Vincenzo De Palo
  - *D.2.* Gestione economica contratto .....: Sig.ra Francesca Taccogna
- di nominare presidente e segretario del seggio di gara rispettivamente il RUP ing. Michele Porcelli ed il dott. Vincenzo Depalo in servizio presso questa Sede regionale;

Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura

(documento firmato in originale)